

SUPSI

Regolamento per il Bachelor (Laurea di primo livello)

Approvato dal Consiglio della SUPSI il 13 dicembre 2013.

Versione 1 – 13.06.2014

Versione 2 – 10.10.2014

Versione 3 – 19.06.2015

Versione 4 – 24.06.2016

Versione 5 - 05.07.2017 *(approvato dalla Direzione della SUPSI)*

Versione 6 – 01.09.2021 *(approvato dal Presidente del Consiglio della SUPSI)*

Art. 1 Campo di applicazione

- 1.1 Questo regolamento si applica a tutti i Bachelor (laurea di primo livello) conferiti presso i Dipartimenti della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI).
- 1.2 In difetto di regolamenti propri delle Scuole affiliate, analoghi principi si applicano ai Bachelor conferiti dalle Scuole affiliate alla SUPSI.⁹
- 1.3 Ogni Dipartimento della SUPSI, compreso il Departement Gesundheit di Landquart, emana direttive di applicazione del presente regolamento a titolo di complemento del regolamento stesso. Tali direttive di applicazione hanno quale scopo quello di definire condizioni proprie dei corsi di laurea da esso gestiti.¹⁵
- 1.4 Le direttive dipartimentali sono approvate dalla Direzione della Formazione di base SUPSI.¹⁶
- 1.5 Il genere maschile è usato per designare persone, denominazioni professionali e funzioni indipendentemente dal sesso.

Art. 1bis **Patto formativo SUPSI**

La reciprocità dei rapporti tra l'Istituzione e il corpo studentesco è esplicitata nel Patto formativo SUPSI. È compito di tutti gli studenti prenderne visione e osservarne le disposizioni.¹¹

Art. 2 Piani di studio

- 2.1 Il piano di studio allestito dal Dipartimento illustra obiettivi e modalità didattiche di ciascun corso di laurea che portano a conseguire un determinato titolo e dei suoi moduli.
- 2.2 Le prestazioni dello studente sono espresse, per ogni modulo certificato, in crediti di studio, secondo le regole generalmente valide nell'European Credit Transfer System (ECTS).
- 2.3 Il Bachelor è conferito a certificazione avvenuta dei moduli prescritti dal piano di studio e corrispondenti a 180 crediti. I piani di studio e la loro applicazione possono essere modificati, fatti salvi i diritti acquisiti dallo studente.
- 2.4 Crediti conseguiti in altri corsi di laurea o in altre scuole sono riconosciuti nella misura in cui certificano il raggiungimento di obiettivi di formazione del corso di laurea scelto.

Art. 3 Durata

- 3.1 I 180 crediti per ottenere il Bachelor possono essere conseguiti durante 6 semestri al minimo (8 semestri per lo studio organizzato parallelamente all'esercizio di un'attività professionale e per lo studio organizzato secondo il modello Part-time).¹²
- 3.2 La durata minima può essere ridotta a seconda dei crediti conseguiti prima dell'iscrizione al corso di laurea e riconosciuti.
- 3.3 Lo studente è escluso dal corso di laurea quando non consegue tutti i crediti necessari entro 10 semestri (12 semestri per lo studio organizzato parallelamente all'esercizio di un'attività professionale o secondo il modello Part-time)¹³. Le direttive di applicazione dipartimentali possono in aggiunta prescrivere l'esclusione dal corso di laurea dello studente che non consegue un numero minimo di crediti entro determinate tappe semestrali o in relazione ai motivi che hanno condotto alla valutazione insufficiente di un modulo, oppure prescrivere ulteriori condizioni particolari.

3.4 Sono esclusi dal computo i semestri di congedo autorizzato.

Art. 4 Valutazione

- 4.1 Ogni modulo comporta una valutazione dello studente mediante prove di certificazione.
- 4.2 Il credito è certificato se la valutazione è almeno sufficiente. In caso contrario nessun credito è certificato.
- 4.3 Se il piano di studio lo prevede, la valutazione di parti di un modulo può essere considerata ai fini di certificazioni successive.
- 4.4 La valutazione sufficiente è espressa:
- quando possibile con la scala relativa, secondo il rango su 100 studenti che conseguono il credito:
 - A dal 1° al 10°;
 - B dall'11° al 35°;
 - C dal 36° al 65°;
 - D dal 66° all'90°;
 - E dal 91° al 100°.
 - negli altri casi, con la nota da 4 a 6, di cui il 6 rappresenta la nota massima e il 4 la sufficienza;
 - col solo giudizio: certificato.
- 4.5 Nel certificare un modulo ai fini dell'ECTS le note sono trasposte possibilmente nella scala relativa.
- 4.6 Se il modulo è certificato, non è possibile ripetere le prove per migliorare la valutazione.
- 4.7 La valutazione insufficiente è espressa con:
- FX – credito conseguibile con un lavoro o una prova di certificazione supplementari;
 - F – credito conseguibile ripetendo la prova di certificazione o il modulo;
 - col solo giudizio: non certificato.

Art. 5 Prove di certificazione

- 5.1 Le certificazioni avvengono durante il semestre nel quale il modulo si svolge o in una sessione di prove successiva.
- 5.2 Lo studente iscritto al modulo lo è di regola anche alle relative prove di certificazione. Eventuali prescrizioni particolari al riguardo sono espresse nelle direttive di applicazione dipartimentali.
- 5.3 L'abbandono ingiustificato di un modulo o l'assenza ingiustificata alle prove comportano una valutazione insufficiente (F). I Dipartimenti hanno facoltà di prevedere quale ulteriore conseguenza la non ammissione alle prove di certificazione.⁷
- 5.4 L'assenza alle prove va giustificata in forma scritta appena noto il motivo; se la giustificazione è accettata la prova viene svolta in una sessione successiva.
- 5.5 Il responsabile della formazione, rispettivamente il responsabile Bachelor, può prevedere su espressa domanda dello studente con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento, misure di adeguamento della prova o modalità diverse di certificazione. A seguito di un colloquio, e previa

presentazione di un attestato che ne comprovi le difficoltà ed espliciti la natura, il tipo e l'intensità delle relative misure adottate in precedenza in ambito formativo, potranno essere identificate ed adottate misure individualizzate.¹¹

Art. 6 Ripetizioni

- 6.1 Lo studente può ripetere la certificazione di un modulo al massimo due volte, iscrivendosi a sessioni successive, secondo le modalità e le condizioni fissate dal piano di studio e dalle direttive di applicazione dipartimentali. Esaurite tali possibilità lo studente è escluso dal corso di laurea.
- 6.2 La tesi di Bachelor può essere ripetuta una sola volta; la seconda valutazione insufficiente comporta l'esclusione dal corso di laurea.
- 6.3 Se le prestazioni dello studente lo giustificano, la Direzione del Dipartimento può concedere la sostituzione di crediti mancanti con altri dell'offerta formativa; questa possibilità è esclusa per la tesi di Bachelor.

Art. 7 Prerequisiti

- 7.1 Il piano di studio può prescrivere che l'accesso a taluni moduli sia subordinato alla certificazione di altri, eventualmente precisando se l'accesso è possibile con una valutazione FX, fatto salvo il recupero del credito.

Art. 8 Cambio di corso di laurea

- 8.1 L'iscrizione a un diverso corso di laurea o indirizzo di studi va chiesta in forma scritta dopo avere preso atto dei crediti riconosciuti e di quelli mancanti per poterlo concludere.

Art. 9 Sanzioni disciplinari

- 9.1 Comportamenti scorretti e infrazioni alle disposizioni della SUPSI (sono considerate infrazioni alle disposizioni SUPSI: il mancato pagamento della tassa semestrale, la mancanza di disciplina, atti vandalici e/o danni arrecati alla SUPSI, l'indebito utilizzo dell'account e di Internet, e altro) possono comportare, secondo la gravità, l'ammonizione, l'allontanamento da moduli o prove, la revoca di crediti, la sospensione, l'esclusione dal corso di laurea e l'esclusione dalla SUPSI.⁸⁻¹⁴

Art. 10 Frode e plagio

- 10.1 Ogni frode, plagio, rispettivamente ogni tentativo di frode o di plagio, sono registrati nella pagella. Tale registrazione equivale al mancato superamento della prova cui fa riferimento.
- 10.2 La Direzione del Dipartimento può decretare d'ufficio la non acquisizione di tutte le prove di certificazione svolte dallo studente durante la sessione d'esame in cui si è prodotto un caso di cui al capoverso 1.

- 10.3 Dietro segnalazione da parte della Direzione del Dipartimento di gravi casi di frode o plagio, il Direttore generale della SUPSI può pronunciare l'esclusione dello studente dalla SUPSI o la revoca del titolo di studio.

Art. 11 Ammissione e riammissione al corso di laurea¹⁰

- 11.1 L'ammissione e l'immatricolazione al Bachelor sono definite dal Regolamento per la procedura di ammissione e l'immatricolazione al Bachelor della SUPSI (laurea di primo livello) del 13 dicembre 2013, e dalle relative Direttive di applicazione emanate dai vari Dipartimenti SUPSI.
- 11.2 Trascorsi 5 anni accademici dall'esclusione da un corso di laurea, lo studente può formulare domanda di nuova ammissione allo stesso. Le condizioni, e la relativa procedura, sono definite dall'apposito Regolamento per la procedura di ammissione e l'immatricolazione al Bachelor della SUPSI (laurea di primo livello) del 13 dicembre 2013, e dalle relative Direttive di applicazione emanate dai vari Dipartimenti SUPSI.
- 11.3 Le condizioni, e la relativa procedura, per la richiesta di riammissione al corso di laurea a seguito di abbandono sono definite dall'apposito Regolamento per la procedura di ammissione e l'immatricolazione al Bachelor della SUPSI (laurea di primo livello) del 13 dicembre 2013, e dalle relative Direttive di applicazione emanate dai vari Dipartimenti SUPSI.

Art. 12 Competenze

- 12.1 La certificazione compete al o ai docenti responsabili del modulo.
- 12.2 Ogni altra applicazione di questo regolamento compete all'organo designato dal Dipartimento. In difetto di specifica designazione (delegato o commissione per gli esami, ecc.), la competenza è del Direttore del Dipartimento.

Art. 13 Contenzioso

- 13.1 Contro le decisioni dei docenti è possibile il reclamo al Dipartimento. Lo stesso va presentato, informa scritta e succintamente motivato, entro 15 giorni dalla notifica della decisione.¹
- 13.2 Contro le decisioni del Dipartimento di natura disciplinare, o che comportano la mancata certificazione di un credito non rimediabile entro breve termine, o che comportano un pregiudizio irrimediabile, è possibile il ricorso al Direttore generale della SUPSI. Lo stesso va presentato, in forma scritta e succintamente motivato, entro 15 giorni dalla notifica della decisione.²
- 13.3 Contro le decisioni del Direttore generale della SUPSI è dato il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo del Tribunale di appello. È applicabile la Legge sulla procedura amministrativa.³
- 13.4 ...⁴
- 13.5 ...⁵
- 13.6 I termini stabiliti dalla legge o fissati dall'Autorità non sono sospesi dalle ferie giudiziarie.⁶

Art. 14 Entrata in vigore

- 14.1 Il presente Regolamento entra in vigore il 1 settembre 2021 e annulla e sostituisce la versione precedente del 05.07.2017.
- 14.2 Per il titolo conferito valgono in ogni caso le disposizioni federali.

Approvato dal Presidente del Consiglio il 20.08.2021.

Il Presidente del Consiglio, Alberto Petruzzella

Il Direttore generale della SUPSI, Franco Gervasoni

1	Modificato con decisione CSUPSI del 13.06.2014.
2	Modificato con decisione CSUPSI del 13.06.2014.
3	Modificato con decisione CSUPSI del 13.06.2014.
4	Abrogato con decisione CSUPSI del 13.06.2014.
5	Abrogato con decisione CSUPSI del 13.06.2014.
6	Introdotta con decisione CSUPSI del 13.06.2014.
7	Modificato con decisione CSUPSI del 10.10.2014.
8	Modificato con decisione CSUPSI del 10.10.2014.
9	Modificato con decisione CSUPSI del 19.06.2015.
10	Modificato con decisione CSUPSI del 19.06.2015.
11	Introdotta con decisione CSUPSI del 24.06.2016.
12	Modificato con decisione DIRSUPSI del 05.07.2017.
13	Modificato con decisione DIRSUPSI del 05.07.2017.
14	Modificato con decisione DIRSUPSI del 05.07.2017.
15	Modificato con decisione PRESCSUPSI del 20.08.2021.
16	Modificato con decisione PRESCSUPSI del 20.08.2021.